

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(DE ROSE)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro dei Trasporti**

(MANNINO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(VIZZINI)

col **Ministro per gli Affari Regionali**

(GUNNELLA)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1987

Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990

ONOREVOLI SENATORI. - Attraverso la presentazione del disegno di legge concernente il «programma di salvaguardia ambientale 1988-1990» si intende avviare la concreta attuazione, nel quadro della legge finanziaria 1988, dell'impegno, assunto dal Governo in sede di dichiarazioni programmatiche, di porre al centro della politica economica di risanamento e di sviluppo del Paese i problemi di salvaguardia ambientale e di qualità della vita.

Il programma di salvaguardia ambientale, infatti, se da un lato pone le premesse per una seria programmazione della spesa ambientale nella sua globalità, dall'altro ha soprattutto la funzione di indicare le azioni di intervento sul territorio per l'ambiente da progettare e realizzare nel triennio 1988-1990 per affrontare, in sede di prevenzione, l'emergenza ecologica ed avviare un'azione organica di riequilibrio. Legge quadro quindi, ma con un'attenzione alle concrete iniziative da prendere a breve e medio termine ed agli strumenti necessari per garantire efficacia all'azione amministrativa ed assicurare la salvaguardia dell'ambiente.

Accanto al programma degli interventi sono perciò precisate le misure organizzative indispensabili per recuperare strumenti di amministrazione ambientale degradati (si pensi ad esempio al servizio geologico ed alla realizzazione della carta geologica) o per avviare la costruzione di nuovi strumenti necessari alla impostazione, realizzazione e gestione di una politica dell'ambiente, quali il servizio nazionale di informazione e monitoraggio, l'agenzia per l'educazione ed informazione ambientale, la valutazione dell'impatto ambientale.

Fondamentale finalità del disegno di legge è dare al Ministero dell'ambiente, costituito solo di recente con la legge 8 luglio 1986, n. 349, consistenza amministrativa e metodo programmatico, individuando negli interstizi delle singole programmazioni e pianificazioni di settore - che restano affidate alla competenza di ciascuna amministrazione regionale e statale - gli spazi da colmare attraverso misure procedurali, valutative e finanziarie indispensabili a soddisfare quegli interessi ambientali che, privi di referenti specifici, reclamano attenzione e tutela, quasi a completamento ed equilibrio delle azioni pubbliche direttamente

finalizzate alla cura degli altri interessi primari della collettività.

Negli anni ottanta infatti importanti azioni programmatiche hanno rilanciato una politica di attrezzatura del territorio, affidata ai grandi investimenti infrastrutturali (piano generale dei trasporti, piano autostradale, legge sulla difesa del mare, riforma delle ferrovie dello Stato e dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno). È necessario oggi garantire la compatibilità ambientale di questo nuovo e rilevante ciclo di investimenti in opere pubbliche con un sistema programmatico specifico diretto a colmare vecchi e nuovi squilibri, al fine di garantire la salvaguardia ed il risanamento ambientale e la qualità della vita. Ne viene fuori una sorta di programmazione «di risulta», complementare, interstiziale, minima se pure si vuole, ma attenta al particolare, ai bisogni quotidiani della vita, flessibile e governabile attraverso procedure semplici ma efficaci.

L'idea di fondo è che la spesa di pertinenza esclusiva del Ministero dell'ambiente, già di per sé significativa e qualificante, debba assumere sempre più caratteristiche di volano economico ed amministrativo per indirizzare ed integrare la spesa ambientale di pertinenza di ciascun operatore pubblico ed in particolare delle regioni; spesa da individuare, classificare ed in qualche misura convertire al rispetto di un quadro unitario, attraverso gli strumenti previsti nel presente disegno di legge.

Un valore spiccatamente strumentale rispetto alle finalità cui si faceva cenno hanno le norme contenute nel titolo I (programmazione della spesa ambientale), che disciplinano quindi il procedimento di formazione del programma triennale dell'ambiente (articolo 1), la riclassificazione funzionale per leggi e programmi della spesa statale e regionale di valenza e/o impatto ambientale (articoli 2 e 3), le modalità di collaborazione interne al procedimento tra Ministeri nei casi in cui è prevista l'intesa o il concerto del Ministro dell'ambiente ai fini dell'adozione dell'atto finale.

È prevista la partecipazione alla predisposizione del programma di spesa ambientale delle amministrazioni di settore, soprattutto in

funzione acquisitiva di conoscenze e esperienze (comitato tecnico), e l'approvazione finale del programma stesso in sede CIPE, ai fini della verifica di compatibilità e del collegamento, attraverso la legge finanziaria, alla manovra economica globale del Governo.

Il titolo II (programma di salvaguardia ambientale 1988-1990), nell'ambito del quadro programmatico descritto, ed in certa misura anticipandolo attraverso una sorta di legge-provvedimento, disciplina specificatamente gli interventi e le azioni da attuare nel primo triennio.

A tali fini il potere di iniziativa e di intervento del Ministro dell'ambiente, già previsto e disciplinato in via generale nell'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, acquista consistenza operativa attraverso l'istituto, già noto nella legislazione amministrativa, dell'accordo di programma inteso e disciplinato nel disegno di legge (articolo 5), quale modulo procedimentale a struttura essenzialmente consensuale, diretto ad assicurare il coordinamento funzionale della spesa ambientale nell'ambito di quei piani di settore e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per i quali il Ministro dell'ambiente già era chiamato ad esprimere il suo concerto. In pratica si tenta di passare da un potere di veto (tipico del concerto) ad una funzione dinamica e propositiva sottolineando «il passaggio da una cultura di governo dell'ambiente di tipo strettamente difensivo e protettivo ad una che si ponga rispetto ad esso in modo attivo e progettuale: l'ambiente come risorsa da un lato, e dall'altro come dimensione strutturale delle scelte politiche e delle scelte di politica economica, in un nuovo equilibrio tra ambiente e industria e tra ambiente e agricoltura» (vedi «Relazione programmatica» del Governo, in *Resoconto sommario* della Camera dei deputati del 30 luglio 1987, pagina 41).

In tale contesto è di notevole importanza la sperimentazione di un nuovo strumento amministrativo, di natura eminentemente procedimentale, specificatamente destinato agli interventi per le «aree di squilibrio e di dissesto ambientale», di cui all'articolo 6 del disegno di legge. Si tratta di aree caratterizzate da fenomeni naturali tali da compromettere l'ecosistema ovvero che siano state oggetto di

interventi dell'uomo modificativi degli equilibri naturali e che, ai fini ambientali, necessitano di interventi integrati da più soggetti pubblici. L'intervento previsto nel disegno di legge si articola in fasi strutturalmente e funzionalmente concatenate, che prendono avvio dalla declaratoria e dalla delimitazione dell'area di dissesto o di squilibrio ambientale rimessa alla responsabilità collegiale del Governo, dalla ricognizione in sede CIPE delle necessità globali e, attraverso il censimento degli interventi immediatamente eseguibili e delle risorse disponibili sulla base dei piani di settore già vigenti, giunge, con lo strumento dell'accordo di programma, ad una calendarizzazione delle misure ed alla loro integrazione tecnica, economica e finanziaria. Innovativa è l'adozione di una tecnica di intervento in virtù della quale le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente hanno una funzione integrativa dei programmi e dei progetti e quindi natura di volano economico teso a garantire, sotto il profilo ambientalistico, l'equilibrio globale dell'intervento di risanamento.

L'articolo 7 a sua volta potenzia ed inserisce in un più chiaro processo programmatico nazionale e regionale gli interventi di disinquinamento idrico, atmosferico ed acustico.

Resta ferma la già sperimentata procedura di valutazione disciplinata dai commi 1 e 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, modellata sulle tecniche di valutazione FIO ma affidata, per ovvie ragioni di specializzazione, ad apposita commissione presso il Ministero dell'ambiente. Gli interventi previsti sono finalizzati al raggiungimento di livelli minimi di rumorosità e di presenza di inquinanti nell'acqua e nell'atmosfera; i valori di tali obiettivi e *standard* sono stati opportunamente delegificati e rimessi alla responsabilità tecnica e politica del Ministero dell'ambiente e degli altri Ministri competenti.

I successivi articoli 8, 9 e 11 hanno la precipua funzione di inserire nel programma triennale di salvaguardia ambientale gli interventi di disinquinamento previsti per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, già disciplinati dall'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le misure di disinquinamento nelle aree metropolitane e a Roma, nonchè i

piani e programmi di ricerca ambientale. Si tratta soprattutto di aggiustamenti e di misure di raccordo con discipline previgenti ovvero di prossima emanazione, finalizzati a rendere comparabili con le tecniche della programmazione ambientale iniziative ed attività di grande importanza sociale ed impegno amministrativo quali gli stessi programmi speciali di disinquinamento del Ministero dell'ambiente, gli interventi aggiuntivi nelle aree metropolitane e la ricerca scientifica applicata ai problemi ambientali. Le tecniche utilizzate consistono alternativamente o congiuntamente in riserve di quote di investimenti, nella integrazione con rappresentanti del Ministero dell'ambiente di organismi tecnici, nella previsione di decreti interministeriali, ovvero di finanziamenti ad attività istruttorie e strumentali preliminari all'intervento stesso.

Di notevole rilevanza politico-istituzionale è l'intervento previsto nell'articolo 11. In aderenza alle dichiarazioni programmatiche rese dal Governo, secondo cui «vanno condotte in porto... la legge quadro sulle aree protette e sui parchi nazionali e, in ogni caso, la costituzione di nuovi parchi nazionali», ci si è dati carico dell'*impasse* istituzionale derivante dalla concorrenza di potestà primarie dello Stato e delle regioni in materia di costituzione e gestione dei parchi nazionali. Lo strumento, di carattere squisitamente aggiuntivo, introdotto nel disegno di legge è la convenzione urbanistico-ambientale: anche qui un modulo procedimentale simile all'accordo di programma, caratterizzato tuttavia da una più accentuata valenza convenzionale, tale da consentire l'enucleazione nell'ambito dello schema della disciplina statutaria di gestione del nuovo parco. Anche qui l'intervento del Ministro dell'ambiente assume caratteristiche di volano economico e tecnico per la realizzazione e gestione del parco. L'utilizzazione, in caso di mancata intesa, dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconduce infine l'istituto della convenzione urbanistico-ambientale nell'alveo tipico dei raccordi istituzionali Stato-regioni in tema di potestà urbanistica e di gestione del territorio.

Di eguale importanza, anche se ricalca sperimentati schemi di intervento nel settore

dell'occupazione giovanile, è l'articolo 12 che disciplina l'utilizzazione delle risorse destinate dalla legge finanziaria 1987 ai cosiddetti «giacimenti ambientali». Il quadro programmatico resta quello definito dal CIPE, anche se le iniziative da finanziare «partono dal basso» e vengono attuate da cooperative di produzione e lavoro o da imprese pubbliche e private. Gli interventi sono destinati a creare vera e propria occupazione aggiuntiva sia pure di durata corrispondente al periodo di realizzazione dei singoli progetti, e si è lasciata aperta la possibilità di una prosecuzione dell'attività da parte dell'impresa realizzatrice ove, al termine del programma, risultino fondati presupposti economici di redditività dell'attività sperimentata.

Il titolo III del disegno di legge (strutture per la realizzazione degli interventi - misure organizzative e funzionali) attrezza il Ministero dell'ambiente ai compiti che gli sono affidati. Va peraltro rilevato che alcune attività, che per altre strutture amministrative rappresentano servizi strumentali, costituiscono invece per il Ministero dell'ambiente contenuto specifico della relativa funzione, vero e proprio obiettivo da raggiungere, cura diretta e concreta di interessi della collettività.

Ciò vale in particolare per la carta geologica (articolo 13), per il sistema informativo sull'ambiente (articolo 14) e per l'informazione ed educazione ambientale (articolo 15).

Qualche breve notazione va fatta in ordine all'«agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale», istituita con il compito di dare attuazione alle finalità previste negli articoli 1, comma 3, e 14, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di tutti i cittadini di accesso all'informazione sullo stato dell'ambiente.

Il punto di mediazione tra l'esigenza di tutela delle prerogative proprie della pubblica amministrazione, quella di salvaguardia dell'oggettività del pubblico servizio e quella del controllo sui costi è affidato a tre ordini di strumenti giuridici già sperimentati nel nostro ordinamento (a cominciare dalla RAI-TV) e conosciuti dalla giurisprudenza: a) lo schema della società di «prevalente interesse naziona-

le», di cui agli articoli 2461, 2458 e 2459 del codice civile; b) l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, della concessione e della relativa convenzione accessiva; c) l'introduzione di limiti statutari con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a salvaguardia dei fondamentali interessi pubblici esistenti nel settore.

Ciò che caratterizza la nuova struttura che si intende creare, e che la pone totalmente al di fuori dello schema delle partecipazioni statali, è la natura eminentemente strumentale dell'agenzia, con la partecipazione necessaria delle regioni al capitale di rischio nonché la possibile apertura, in funzione di trasparenza e controllo nella gestione, a qualificati soggetti pubblici e privati ed alle associazioni ambientaliste.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE
DELLA SPESA AMBIENTALE

Art. 1.

(Programma triennale per l'ambiente)

1. Il Ministro dell'ambiente propone al CIPE, entro il 30 giugno di ogni anno, un programma triennale della spesa ambientale, predisposto sulla base della istruttoria di un Comitato tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il programma determina gli indirizzi per il coordinamento della spesa ambientale di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro dell'ambiente o, per sua delega, da un funzionario del Ministero dell'ambiente con qualifica non inferiore a dirigente generale. Il comitato è costituito da rappresentanti dei Ministri per gli affari regionali, per i problemi delle aree urbane, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, delle partecipazioni statali, della sanità, del tesoro, dei trasporti e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato è integrato di volta in volta con rappresentanti di altre amministrazioni interessate.

4. L'istruttoria di cui al comma 1 è svolta sulla base dei singoli piani di settori che le

amministrazioni sono tenute a comunicare ai fini della unitaria e coerente formulazione della proposta.

5. Il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, approva il programma triennale entro il successivo mese di luglio deliberando, in particolare, in ordine alla compatibilità del programma con il quadro generale della finanza pubblica ed alla priorità delle azioni.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di programmazione di settore di competenza delle singole amministrazioni statali e regionali.

Art. 2.

(Spesa ambientale)

1. All'articolo 6 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente e in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione e al recupero dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sull'ambiente, ponendo in particolare in evidenza le quote destinate agli studi di impatto ambientale e quelle dedicate alla realizzazione di interventi di tutela ambientale».

Art. 3.

(Spesa regionale per l'ambiente)

1. All'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Un apposito allegato al bilancio regionale reca la riclassificazione per leggi e per programmi dei capitoli della spesa corrente ed in conto capitale finalizzati:

a) alla difesa, alla protezione e al recupero dell'ambiente;

b) alla realizzazione di opere o interventi che producono rilevanti effetti sull'ambiente, ponendo in particolare in evidenza le quote destinate agli studi di impatto ambientale e quelle dedicate alla realizzazione di interventi di tutela ambientale;

c) alla creazione di scuole permanenti regionali per la formazione professionale di tecnici della sicurezza e della difesa dell'ambiente».

Art. 4.

*(Modalità di collaborazione fra Ministeri
in materia ambientale)*

1. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

«18. Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni altra ipotesi in cui sia previsto il concerto o l'intesa del Ministro dell'ambiente, i Ministri competenti trasmettono tempestivamente la documentazione di base, gli atti istruttori e le proposte relative ai provvedimenti sui quali è previsto il concerto».

TITOLO II

PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 1988-1990

Art. 5.

(Interventi urgenti)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente propone al CIPE, per l'approvazione, un programma triennale di salvaguardia ambientale per il periodo 1988-1990, che individua e determina gli interventi urgenti di salvaguardia dell'ambiente, secondo la disciplina dei successivi articoli del titolo II della presente legge.

2. Per la coordinata attuazione dei piani di settore di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, aventi ad oggetto il coordinamento delle

azioni di rispettiva competenza secondo gli indirizzi dei programmi triennali di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo e dei piani di settore come sopra indicati. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno promuovono la conclusione di uno o più accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il coordinamento degli interventi previsti dai programmi triennali per l'ambiente, di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, con gli interventi di cui al programma triennale di sviluppo ed ai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 6.

(Aree di squilibrio o di dissesto ambientale)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per gli affari regionali e, nei casi di rispettiva competenza, con i Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni interessate, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono dichiarate «aree di squilibrio o di dissesto ambientale» le aree che presentino fenomeni tali da compromettere l'ecosistema ovvero che siano state oggetto di interventi modificativi dell'ambiente non compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali, ovvero che - ai fini della prevenzione, difesa e recupero del patrimonio naturale e degli equilibri idrogeologici - necessitino di interventi integrati di competenza di più soggetti pubblici.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, adotta, sulla base dei piani e programmi approvati ai sensi delle vigenti disposizioni, un programma nel quale sono individuati gli interventi necessari e prioritari per il recupero, il ripristino

ovvero il riequilibrio ambientale dell'area suddetta, nonché le risorse, anche derivanti da fonti comunitarie, messe a disposizione dalle regioni, dagli enti locali interessati e dalle amministrazioni statali per ciascun intervento di rispettiva competenza. L'adozione del programma ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste.

3. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione del CIPE, i soggetti e le amministrazioni interessate trasmettono ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, nonché alla regione nel cui territorio si attuano gli interventi, i progetti immediatamente eseguibili per l'attuazione del programma.

4. Per la realizzazione integrata e coordinata degli interventi, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per gli affari regionali e, nei casi di rispettiva competenza, con i Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione, tra i soggetti interessati, di un accordo di programma nel quale il Ministro dell'ambiente, previo esame di tutti i progetti da parte della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e salve le competenze di ciascuna amministrazione nella realizzazione degli interventi:

a) indica tempi e modalità di attuazione dei progetti presentati;

b) contribuisce finanziariamente ai progetti approvati per le quote non coperte dalle somme messe a disposizione dalle altre amministrazioni locali, regionali e centrali, ovvero a copertura di maggiori oneri derivanti da integrazioni e modifiche del progetto ritenute necessarie in sede di valutazione dal Ministro dell'ambiente;

c) affida, con le modalità di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80, la realizzazione, a totale a carico del Ministero dell'ambiente, dei progetti integrativi necessari all'attuazione del piano. Per le attività inerenti l'accordo di programma il Ministro dell'ambiente può avvalersi dei servizi tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

5. Su deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la regione interessata, il Ministro dell'ambiente - ove ricorrano gravi ritardi o

inadempienze nell'attuazione dei progetti, esclusi quelli di cui alla lettera c) del comma 4 - ha facoltà di procedere, previa diffida, in via sostitutiva attraverso la nomina di commissari *ad acta* ovvero attraverso l'affidamento di concessioni, secondo le modalità previste dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80. I presidenti delle regioni a statuto speciale interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate partecipano alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

6. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988, lire 160 miliardi per l'anno 1989 e lire 190 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Difesa del suolo».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, e, su richiesta del Ministro dell'ambiente, a trasferire somme a favore dello stato di previsione delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, interessate.

Art. 7.

*(Tutela dall'inquinamento acustico,
atmosferico e idrico)*

1. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sentiti i Ministri interessati, fissa i criteri di priorità degli interventi di disinquinamento acustico, atmosferico e idrico, i criteri di elaborazione dei relativi programmi di risanamento e dei progetti di opere necessarie per la realizzazione dei programmi, nonché le modalità e le scadenze relative alla presentazione delle proposte di finanziamento da parte delle regioni competenti per territorio.

2. I programmi di risanamento acustico sono adottati dalle regioni, anche su proposta dei comuni, in forma di stralcio che anticipa,

per aree caratterizzate da elevato inquinamento acustico e, in particolare, da elevata densità abitativa o da rilevante interesse turistico, i piani regionali di risanamento acustico da adottarsi, comunque, da parte delle regioni entro il 31 dicembre 1993. I citati programmi devono assicurare i livelli di rumorosità prefissati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, mediante la realizzazione di progetti per l'abbattimento alla sorgente delle emissioni sonore e di sistemi di difesa passiva di isolamento acustico di ambienti di vita destinati ad usi speciali.

3. I programmi di risanamento atmosferico sono adottati dalle regioni, anche su proposta dei comuni, in forma di stralcio che anticipa, per aree caratterizzate da elevato inquinamento dell'aria e, in particolare, da elevata densità abitativa o da rilevante interesse turistico, i piani di risanamento previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1983. I citati programmi devono assicurare, mediante la realizzazione dei progetti per l'abbattimento alla sorgente delle emissioni nell'ambiente esterno di uno o più inquinanti dell'aria elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti ed integrazioni, che nelle aree menzionate i livelli nell'aria degli inquinanti oggetto degli interventi siano inferiori ai limiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I programmi di risanamento di parti di bacini idrografici di fiumi a carattere interregionale, caratterizzati da livelli di inquinamento tali da recare pregiudizio allo sviluppo delle forme di vita acquatica o all'eventuale destinazione per la produzione di acqua potabile, sono proposti dalle regioni competenti per territorio in forma di stralcio che anticipa in parte il piano generale di risanamento delle acque, previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319. I citati programmi devono assicurare, mediante la realizzazione di opportuni progetti, che, nelle aree menzionate, i livelli di inquinanti siano inferiori ai requisiti imperativi di qualità previsti dalla direttiva CEE n. 78/659, per le acque ciprinicole e, in

mancanza, ai valori guida previsti per tali acque dalla citata direttiva CEE. Inoltre, per le acque da destinarsi alla produzione per uso potabile, i programmi devono assicurare il raggiungimento di livelli inquinanti inferiori ai requisiti imperativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, per le acque di categoria A1 e, in mancanza, ai valori guida previsti, per le acque di categoria A2, dal citato decreto. Il Ministro dell'ambiente provvede, entro il 1990, al completamento della redazione del piano generale di risanamento delle acque.

5. I programmi di risanamento di cui ai precedenti commi devono prevedere;

- a) la definizione dell'area da risanare;
- b) la ricognizione delle fonti inquinanti e della loro importanza relativa;
- c) la definizione organica degli interventi di risanamento;
- d) l'identificazione di sistemi, impianti ed apparati, nonchè di criteri e modalità di gestione del territorio per ridurre l'inquinamento;
- e) l'individuazione e l'applicazione di procedure di vigilanza sulle fonti inquinanti;
- f) la stima di benefici in termini di riduzione dell'inquinamento del complesso degli interventi individuati e la verifica della conformità con gli *standards* previsti;
- g) la stima dei fabbisogni finanziari per l'attuazione delle iniziative individuate.

6. Il Ministero dell'ambiente concorre al finanziamento della predisposizione dei citati programmi di risanamento acustico, atmosferico ed idrico, nonchè delle rilevazioni sul territorio necessarie a tal fine.

7. I progetti di opere per l'attuazione dei programmi di risanamento sono predisposti, nelle materie di rispettiva competenza, dalle regioni, dagli enti locali e loro consorzi e da altri soggetti e sono trasmessi dalla regione competente per territorio al Ministero dell'ambiente secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 1. Le domande di finanziamento dei progetti devono essere corredate dal programma di risanamento relativo all'area territoriale cui si riferiscono gli interventi proposti, nonchè da una documentazione che illustri l'ordine di priorità e la funzione

dei progetti nel contesto del programma al quale afferiscono.

8. Entro 60 giorni dalla ricezione delle proposte di finanziamento dei progetti, il Ministro dell'ambiente, sulla base dei risultati dell'istruttoria e delle valutazioni della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con proprio decreto gli interventi ammessi al finanziamento. Con lo stesso decreto il Ministro dell'ambiente fissa le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti, avvalendosi, all'occorrenza, della Cassa depositi e prestiti.

9. All'onere derivante dagli interventi per il disinquinamento acustico, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1988 e in lire 90 miliardi annui per ciascuno degli anni 1989 e 1990, a quello derivante dagli interventi per il disinquinamento atmosferico, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, e da quello derivante dagli interventi per il disinquinamento idrico, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1988, lire 75 miliardi per l'anno 1989 e lire 70 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

«5. Al fabbisogno finanziario annuale per le istruttorie tecniche concernenti l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per la definizione dei piani, nonché per l'attuazione degli interventi ivi previ-

sti, si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

Art. 9.

*(Interventi di disinquinamento
nelle aree metropolitane e a Roma)*

1. Una quota delle risorse destinate al finanziamento dei progetti e degli interventi di cui all'articolo 7 è destinata alle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania.

2. Nell'ambito dei progetti e degli interventi per opere infrastrutturali e di recupero urbano nelle aree metropolitane una quota delle risorse è riservata agli interventi di cui all'articolo 7.

3. La determinazione delle quote di riserva sopra definite è fissata con decreto interministeriale dei Ministri dell'ambiente, dell'interno e per i problemi delle aree urbane.

4. I progetti indicati nei commi precedenti sono trasmessi ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per i problemi delle aree urbane. I progetti sono approvati con decreto interministeriale dei Ministri dell'ambiente, dell'interno e per i problemi delle aree urbane, sulla base dei risultati dell'istruttoria e delle valutazioni della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e di risanamento ambientale di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a tal fine integrata da due esperti designati dal Ministro per i problemi delle aree urbane e da due esperti designati dal Ministro dell'interno.

Art. 10.

*(Costituzione
del patrimonio naturalistico nazionale
e istituzione di nuovi parchi nazionali)*

1. Oltre quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia circa le competenze attribuite ai singoli Ministeri e i relativi procedimenti,

il Ministro dell'ambiente promuove la costituzione di aree protette nelle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale attraverso intese con le regioni competenti da attuarsi mediante convenzioni urbanistico-ambientali cui partecipino le regioni, le province autonome e gli enti locali nel cui territorio sono localizzate le aree, nonché i soggetti pubblici e privati interessati. Per le aree protette marine il Ministro dell'ambiente procede d'intesa con il Ministro della marina mercantile. In via prioritaria ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede, con le stesse modalità, all'istituzione dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, del Delta Padano e della riserva marina di Orosei.

2. La convenzione urbanistico-ambientale, stipulata dai legali rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha efficacia sostitutiva degli strumenti urbanistici in ordine alla destinazione d'uso dei beni oggetto della convenzione nonché di ogni altra autorizzazione o concessione dell'autorità contraente e costituisce dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti. A tal fine si adottano le misure di pubblicità nazionali o locali in relazione al suo contenuto.

3. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad assumere nella convenzione, ai fini dell'equilibrio finanziario dell'iniziativa, gli oneri relativi alle acquisizioni dei suoli, nonché ulteriori spese necessarie per la costituzione delle aree protette.

4. Nella convenzione urbanistico-ambientale sono definiti i programmi di attuazione degli interventi, gli apporti e le iniziative di ciascun soggetto stipulante nonché le modalità di gestione delle aree protette.

5. Trascorsi sei mesi dall'avvio della proposta di intesa per la istituzione del parco, terrestre o marino, della riserva naturale o della riserva marina, senza che sia stata adottata la convenzione urbanistico-ambientale, le posizioni delle amministrazioni pubbliche sono raccolte in una conferenza dei servizi, cui possono partecipare anche associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge

8 luglio 1986, n. 349. Le acquisizioni relative sono rimesse dal Ministro dell'ambiente.

6. In mancanza di intesa, lo schema definitivo di convenzione urbanistico-ambientale istitutivo del parco e del relativo statuto sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. La gestione delle aree protette costituite in base al comma 1, in relazione alla dimensione ed alla complessità che le caratterizza, può essere affidata ad appositi enti dotati di autonomia finanziaria e di gestione. Gli statuti di tali enti autonomi sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, e debbono corrispondere ai seguenti principi e direttive:

a) salvaguardare, anche con apposita rappresentanza, l'indirizzo tecnico-scientifico da parte del Ministero dell'ambiente;

b) garantire alla gestione delle aree protette la partecipazione delle comunità locali che insistono sulle medesime;

c) prevedere ipotesi di conferimento al Ministro dell'ambiente della facoltà di commissariamento temporaneo della gestione dell'area protetta;

d) assicurare la nomina diretta da parte dello Stato degli organi di controllo amministrativo-contabile;

e) salvaguardare le finalità pubbliche di tutela del patrimonio naturale nazionale che hanno accompagnato gli atti costitutivi dei parchi esistenti.

8. Il Ministro dell'ambiente autorizza gli enti di gestione delle aree protette a gestire imprese strumentali o collaterali al perseguimento delle attività istituzionali delle aree medesime, a copertura, sia pure parziale, degli oneri e purchè compatibili con le finalità istituzionali.

9. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'Ente Parco nazionale d'Abruzzo.

10. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 8, valutati per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in

lire 50 miliardi e per l'anno 1990 il lire 60 miliardi, all'onere derivante dal comma 7, valutato per l'anno 1988 in 9 miliardi e per ciascuno degli anni 1989 e 1990 in lire 13 miliardi, ed all'onere derivante dal comma 9, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando rispettivamente gli specifici accantonamenti «Norme per la costituzione del patrimonio naturalistico nazionale», «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali» e, parzialmente, l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Ricerca ambientale)

1. Una quota annuale non inferiore al 10 per cento del conferimento al Fondo speciale per la ricerca applicata previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, al netto delle riserve finalizzate stabilite dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, è utilizzata per finanziare attività di ricerca rilevanti per la salvaguardia dell'ambiente, nell'ambito dei tipi di intervento a valere sul Fondo, anche attraverso le società di ricerca costituite con le risorse del Fondo medesimo.

2. La riserva di cui al comma 1 viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette del Fondo.

3. Il Comitato previsto dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato con un membro nominato dal Ministro dell'ambiente in sua rappresentanza.

4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro dell'ambiente pongono in essere i necessari raccordi operativi affinché la Commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, tenga conto dello stato e delle iniziative di ricerca applicata.

5. All'onere derivante dall'esecuzione del-

l'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349, valutato in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Fondo per interventi destinati alla tutela ambientale».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione)

1. È autorizzata la spesa di lire 280 miliardi per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, da destinarsi alla creazione di occupazione aggiuntiva per giovani disoccupati mediante iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Le predette iniziative sono promosse da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da regioni, da agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da enti pubblici di ricerca, da università, da enti parco nazionali, da organismi di gestione delle aree protette, da servizi di difesa del suolo, da province, da comuni e loro consorzi, da comunità montane, da aziende municipalizzate, da associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; le stesse sono attuate da cooperative di produzione e lavoro e da imprese pubbliche e private.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propria delibera fissa i criteri di priorità di intervento, i criteri di valutazione dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 e

definisce le caratteristiche e le modalità di presentazione dei progetti stessi.

4. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano i progetti redatti secondo le modalità fissate dalla delibera di cui al comma 3.

5. Con le modalità fissate dalla delibera di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'invio dei progetti al Ministero dell'ambiente, indicando, anche sulla base dell'esame dei medesimi da parte delle citate agenzie per l'impiego, l'ordine di priorità in relazione alla realtà ambientale ed occupazione locale.

6. La valutazione dei progetti trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata dal Ministro dell'ambiente, il quale si avvale della Commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata con due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Commissione indica l'ordine di priorità dei progetti al finanziamento, sulla base dei criteri fissati dalla delibera di cui al comma 3.

7. In caso di inadempienza da parte delle regioni a statuto ordinario il CIPE, con propria delibera, può affidare i compiti di cui al comma 6 alle citate agenzie per l'impiego. Per le regioni a statuto speciale si provvede mediante delibera del Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

8. I giovani da impiegare nell'attuazione dei progetti, che alla data di impiego nelle relative attività debbono aver età non superiore a 29 anni, sono assunti con contratto a termine, anche a tempo parziale, di durata pari al periodo di realizzazione dell'intervento.

9. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 6, formula la proposta da sottoporre al CIPE, che delibera sull'attribuzione dei finanziamenti.

10. Il Ministero dell'ambiente stipula apposite convenzioni con i soggetti realizzatori dei progetti ammessi a finanziamenti. In dette convenzioni sono previste in particolare le modalità di erogazione degli acconti, del saldo e quelle di controllo della regolare esecuzione

degli interventi, nonché quelle concernenti l'utilizzazione di eventuali beni materiali ed immateriali derivanti dall'attuazione del progetto. La prosecuzione dell'attività oggetto degli interventi spetta, a parità di condizioni, all'impresa o cooperativa che ha realizzato l'intervento stesso.

11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 280 miliardi per l'anno 1988, lire 300 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988 e 1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione».

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

STRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI. MISURE ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI

Art. 13.

(Servizio geologico)

1. Per la formazione della carta geologica e per i successivi aggiornamenti, nonché per i relativi rilevamenti, le attività ad essi strumentali e la restituzione cartografica è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1988, lire 30 miliardi per il 1989 e lire 30 miliardi per il 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

*(Sistema informativo nazionale
per l'ambiente)*

1. È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1988, di lire 35 miliardi per il 1989 e di lire 35 miliardi per il 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la realizzazione del sistema informativo nazionale per l'ambiente, volto a promuovere, organizzare e razionalizzare la conoscenza ambientale, in particolare ai fini della programmazione degli interventi sul territorio, del controllo dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse naturali e della verifica dell'efficacia della spesa pubblica per la salvaguardia dell'ambiente.

2. A tal fine il CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) linee guida per la raccolta, trattamento, archiviazione e rappresentazione delle informazioni afferenti al sistema informativo nazionale per l'ambiente;

b) linee guida per assicurare lo sviluppo coordinato ed integrato di sistemi informativi regionali compatibili con il sistema informativo nazionale per l'ambiente;

c) modalità per l'integrazione con sistemi informativi, reti e banche dati in materia ambientale esistenti presso altre amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso gli enti pubblici, le regioni, gli enti locali e le unità sanitarie locali.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il Ministro dell'ambiente, sentito il Provveditore generale dello Stato, è autorizzato a stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati specializzati per le attività di cui alle lettere a) e b) e con le regioni per le attività di cui alla lettera c):

a) attività di supporto all'elaborazione delle proposte di cui al comma 2;

b) realizzazione, messa in funzione, aggiornamento della base di dati e la eventuale temporanea gestione, anche per moduli funzionali, del sistema informativo nazionale per l'ambiente;

c) attività di raccolta di dati di interesse regionale, rilevanti ai fini del sistema informativo nazionale, nonché per il sostegno alla realizzazione o all'adeguamento di sistemi informativi regionali.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'ambiente si avvale di un Comitato composto dai dirigenti generali preposti ai servizi del Ministero dell'ambiente, da sei esperti di chiara fama e presieduto dal medesimo Ministro dell'ambiente.

5. Per le attività preliminari, la raccolta dei dati e le indagini sul territorio occorrenti alla redazione della Relazione biennale al Parlamento sullo stato dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1990 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

6. All'onere di lire 30 miliardi per l'anno 1988, lire 35 miliardi per il 1989 e lire 40 miliardi per il 1990, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

*(Agenzia per le informazioni
e l'educazione ambientale)*

1. Per l'attuazione delle finalità previste dagli articoli 1, comma 3, e 14, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di tutti i cittadini di accesso alla informazione sullo stato dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente promuove la costituzione di una società per

azioni a prevalente capitale pubblico, di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile, denominata Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale.

2. Una convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, regola l'affidamento in concessione alla Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale dei servizi e delle attività indicati negli articoli 1, comma 3, e 14, commi 1 e 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché delle ulteriori attività connesse il cui esercizio si ritenga utile affidare alla società concessionaria. La convenzione fissa oneri e *standards* di servizio, nonché le regole relative all'accesso alle informazioni, alla trasparenza della gestione del servizio ed alle relative tariffe.

3. Restano comunque affidate al Ministero dell'ambiente le funzioni afferenti a prescrizioni, direttive ed orientamenti relativi alla raccolta di dati e alla loro diffusione attraverso sportelli aperti al pubblico, nonché a produzioni di materiale didattico e di propaganda; le funzioni previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349; le nomine e le revoche di rappresentanti negli organi di gestione dei Centri di educazione ambientale ed in analoghi organismi locali e regionali; i rapporti in materia di informazione ed educazione ambientale con organismi di rilevanza costituzionale ed internazionale; la predisposizione di seminari, corsi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni tematiche di rilevanza nazionale ed internazionale.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è approvato lo statuto dell'Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale, sulla base dei seguenti principi organizzativi:

a) attribuzione necessaria della maggioranza azionaria al Ministero dell'ambiente, nel limite di 30 miliardi da conferire nel triennio 1988-1990;

b) articolazione dei servizi e delle attività su tutto il territorio nazionale;

c) integrazione di servizi resi con il sistema informativo del Ministero dell'ambiente, con la scuola e con la RAI-TV;

- d) continuità del pubblico servizio;
- e) partecipazione al capitale sociale delle regioni;
- f) divieto di assumere la gestione di partecipazioni in altre società;
- g) riserva degli organi di amministrazione attiva e del collegio sindacale a favore dello Stato ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile;
- h) possibilità della società di collaborare ad attività promosse dal Ministero dell'ambiente con organizzazioni internazionali e comunitarie.

5. Con lo stesso decreto sono assicurate le modalità di coordinamento funzionale tra dirigenza tecnica ed amministrativa dell'Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale e del competente servizio ministeriale.

6. Le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono autorizzate, anche in deroga ai relativi statuti, a partecipare al capitale dell'Agenzia per le informazioni e l'educazione ambientale.

7. All'onere di lire 10 miliardi per l'anno 1988, lire 10 miliardi per il 1989 e lire 10 miliardi per il 1990, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.